



Tribunale Ordinario di Venezia

Sezione Fallimentare

Il Giudice delegato, dott.ssa Daniela Bruni

rilevato che:

_____ (c.f. _____), nata a _____ (____), il

_____ e residente a _____

rappresentata e difesa, giusto mandato depositato telematicamente unitamente al presente atto, dall'Avv. Elisabetta Alfonso, del Foro di Venezia, ha esposto di versare in una situazione di sovraindebitamento ed ha depositato istanza di apertura della liquidazione;

ricorre la condizione di cui all'art.6 L.3/2012, trattandosi di soggetto non sottoponibile a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal capo II della L.3/2012;

ritenuta la competenza di questo Tribunale perché l'istante è residente a Spinea,

non risulta che siano stati utilizzati negli ultimi cinque anni alcuno degli strumenti previsti dalla L.3/2012;

si dichiara nell'istanza che la sig.ra _____ non ha subito uno dei provvedimenti di cui agli artt.14 e 14 bis L.3/2012 e che non ha compiuto nei cinque anni precedenti detta richiesta atti in frode ai Creditori;

rilevata la completezza della documentazione prodotta ai sensi dell'art. 9, commi 2 e 3, tra cui la relazione particolareggiata del professionista nominato

va precisato che il gestore della crisi avv.to Jacopo Marchini si è espresso in ordine a:

- a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore persona fisica nell'assumere volontariamente le obbligazioni;
- b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore persona fisica di adempiere le obbligazioni assunte;
- c) il resoconto sulla solvibilità del debitore persona fisica negli ultimi cinque anni;
- d) l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;
- e) il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;

rilevato che l'istante mette a disposizione “dei creditori il proprio patrimonio pignorabile composto dall'immobile sopra indicato, costituito da appartamento di complessivi mq 52 oltre posto auto coperto, stimato con perizia giurata dall'Arch. . . . con studio a . . .

in complessivi euro 50.058,39, per il quale la richiedente ha ricevuto offerta d'acquisto per euro 45.000 precisando che sarà svolta procedura competitiva; viceversa ritiene di trattenere per sé l'autovettura, in quanto necessaria per l'attività lavorativa, e lo stipendio mensile versato da . . . , pari ad ca 1.500,00 € definendolo indispensabile per il sostentamento e per un futuro canone di locazione: assume che a tal fine “pare congruo quindi poter sostenere e invocare l'applicazione dell'art. 14 *quaterdecies* nella

parte che prevede che eventuali sopravvenienze attive debbano essere considerate nella procedura di liquidazione solo nel caso in cui rappresentino un valore pari o superiore al 10% del credito vantato dalla classe dei chirografari;

rilevato che, a differenza delle altre richieste e conclusioni, questa assunzione non possa essere accolta perché il Gestore riferisce di un reddito netto lordo mensile di € 1.93,13 ovvero di un netto di 1.403,70 per n. 13 mensilità. (cfr. doc. 28) a cui si aggiunge la tredicesima per cui la disponibilità effettiva mensile è di .€ 1.500,00; dal doc. 46 risulta che le spese di mantenimento della sig.ra sono pari a € 961,15 e l'onere locatizio stimato in € 500,00 diverrà effettivo solo con la liberazione dell'abitazione di proprietà. Né in contrario può essere dedotto dalla norma invocata perché essa riguarda il debitore incapiente e concerne esclusivamente le sopravvenienze attive, rispetto all'apertura della liquidazione; infine esse sono neutralizzate solo per importi minimi che non consentono di ritenere presumibilmente utile il prolungamento della liquidazione.

P.Q.M.

Il G.D.

- 1) Dichiara aperta la procedura di liquidazione giudiziale ex art. 14 *ter* Legge n. 3/2012;
- 2) nomina liquidatore l'avv.to Jacopo Marchini a cui affida agli adempimenti di cui all'art 14 *sexies* e ss. L 3/2012;
- 3) dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diverrà definitivo non possono, sotto pena di nullità,

essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

- 4) dispone la pubblicità del presente decreto per estratto, depurato dei dati sensibili, mediante pubblicazione sul sito Internet, a cura del professionista incaricato;
- 5) ordina la trascrizione del presente decreto sul patrimonio immobiliare intestato all'istante;
- 6) determina le spese di mantenimento necessarie all'istante in € 1.000,00 mensili dall'1 settembre 2021 sino al rogito di vendita dell'immobile con conseguente destinazione alla procedura dell'importo di € 500,00 mensili limitatamente al periodo intercorrente sino al rogito; per il periodo successivo l'intero stipendio è attribuito all'istante, tenuto conto del canone di locazione;
- 7) consente che l'istante mantenga la disponibilità dell'immobile di proprietà sino al rogito di vendita;
- 8) si comunichi all'istante e al Liquidatore .

Venezia, 16/08/2021

Il G.D.

Dott.ssa Daniela Bruni